



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19 - 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel 045-7650023 Fax 045 6172364

COPIA

ORDINANZA N. 73 DEL 22-11-2018

**Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE LUNGO LE
STRADE COMUNALI DURANTE IL PERIODO INVERNALE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli; in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, sgombero neve e salatura strade;

Ritenuto necessario, per la tutela della pubblica incolumità, l'istituzione dell'obbligo per i veicoli in transito lungo le strade comunali, di circolare muniti di speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o di catene da neve ovvero mezzi antisdruciolevoli idonei a bordo, che favoriscono l'aderenza tra gli autoveicoli ed il piano viabile in condizioni di meteo avverse, garantendo la motricità, la tenuta di strada e minori spazi di arresto in frenata;

Richiamata l'ordinanza n. 229/2018, del 31.10.2018, con la quale la Provincia di Verona ordina a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che, nel periodo, dal 15 novembre 2018 al 15 aprile 2019, transitano lungo la rete viaria di competenza della Provincia – strade provinciali, ricadenti nel territorio di tutti i comuni veronesi, siano muniti di pneumatici invernali, ovvero abbiano a bordo mezzi antisdruciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio;

Vista la periodicità annuale con la quale fino ad oggi, da più anni a questa parte, la Provincia di Verona ha ordinato quanto sopra esposto;

Ritenuto pertanto di emanare la presente ordinanza con decorrenza dalla data di pubblicazione fino a revoca della stessa;

Sentito il parere del Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni di Verona Est, con sede operativa in Caldiero;

Visti il Decreto Legislativo 30.04.92 n° 285 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti RU/1580 del 16.01.2013;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 267/2000;

Visto il Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, atto n. 13/2018 in data 05/11/2018, prot. n. 15474;

ORDINA

1. **Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che, nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno fino a eventuale successiva Ordinanza di Revoca, transitano lungo la rete viaria di competenza di questo Ente, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.**
2. **Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.**
3. **Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati solo quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del provvisto marchio di omologazione.**

AVVERTE

- che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i segnali stradali prescritti dal Codice della Strada – D. L.vo n. 285/1992, suo Regolamento di Esecuzione - D.P.R. n° 495/1992 e ss.mm.ii., con pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Caldiero;
- che i soggetti incaricati al controllo, individuati ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada – D. L.vo n. 285/1992 e ss.mm.ii., dovranno assicurare l'osservanza della presente da parte degli utenti.
- che a norma dell'art. 3, u.c. della Legge n. 241/90, contro il presente atto, può essere presentato ricorso al giudice amministrativo – TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e ss.mm.ii., o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Caldiero, li 22-11-2018

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA LAVORI PUBBLICI**
Dott. in Arch. I. Fabio Taioli
(Firmato in originale)